

RESPONSABILITA' CIVILE PRIVATA (settore D)	
GARANZIE BASE	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
Proprietà di cani (RA)	
Avviamento di veicoli a motore (RB)	
Avviamento di ciclomotori (RC)	
Collaboratori terzi (RD)	
Aeromodellismo (RE)	
Proprietà e uso di armi da fuoco (RF)	

RESPONSABILITA' CIVILE FABBRICATO (settore E)	
GARANZIE BASE	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
Lavori di straordinaria manutenzione (RG)	
Proprietà e conduzione di piscine private (RH)	

TUTELA GIUDIZIARIA VITA PRIVATA (settore F)	
GARANZIE BASE	
GARANZIE AGGIUNTIVE	
Controversie relative al rapporto di lavoro dipendente (TA)	
Estensione all'Europa e sanzioni amministrative (TB)	

TUTELA GIUDIZIARIA FABBRICATO (settore G)	
GARANZIE BASE	

ASSISTENZA (settore H)	
GARANZIE BASE	

DEFINIZIONI

Definizioni valide per l'assicurazione in generale

Nel testo si intende per:

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assicurato

La persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Cattolica

La Cattolica Assicurazioni Soc. Coop..

Contraente

La persona fisica che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

Franchigia

La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro.

Nucleo familiare

L'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia.

Polizza

Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l'esistenza.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal contraente a Cattolica per le garanzie prestate.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Definizioni valide per incendio ed elementi naturali (settore A), altri danni ai beni (settore B), furto (settore C)

Arredamento

L'insieme degli oggetti, di proprietà dell'assicurato o di terzi, quali mobili, arredi, decorazioni,



suppellettili e oggetti personali che si trovano nei locali dell'immobile indicato in polizza e nelle sue pertinenze, anche se non comunicanti (quali ad esempio soffitte, cantine, ripostigli). Si intendono compresi nell'arredamento anche la biancheria, gli oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, libri, elettrodomestici, personal computer nonché strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette, provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'abitazione, nonché gli apparecchi di riscaldamento di areazione e di condizionamento d'aria, purché siano mobili.

Sono inoltre compresi quadri, dipinti, arazzi, statue e collezioni in genere.

Sono pure compresi mobilio, arredamento e attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali dell'assicurato costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'assicurato.

Appartamento

Porzione di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

Casa

Villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Collezione

Raccolta di oggetti dello stesso genere.

Dimora abituale

La residenza anagrafica dell'assicurato.

Dimora saltuaria

Casa o appartamento non dimora abituale.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e opere di fondazione o interrato, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze e pertinenze separate.

Fenomeni elettrici

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione

Unico sinistro o unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge uno o più assicurati.

Definizioni valide per assistenza (settore H)**Abitazione**

Fabbricato o porzione di fabbricato luogo di residenza anagrafica dell'assicurato.

Centrale operativa

E' la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento n° 8 - 20135 Milano, costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di una specifica convenzione sottoscritta con Cattolica provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico di Cattolica stessa, le spese di assistenza previste in polizza.

Prestazioni

I servizi prestati dalla centrale operativa all'assicurato.

Sinistro

L'evento che determini la richiesta di assistenza dell'assicurato, verificatosi in un momento successivo alla conclusione del contratto.

Forme di garanzia**Primo rischio assoluto (PRA)**

La garanzia viene prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile.

Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà a Cattolica.

Valore intero (VI)

La garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all'intero valore dei beni stessi. Se tuttavia l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato in relazione alle garanzie indicate nella scheda di polizza.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle indicate in scheda di polizza e valgono esclusivamente per l'ubicazione e/o le persone indicate in polizza.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 4 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato.

Art. 5 - Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del codice civile.

Art. 6 - Modifiche al contratto

Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Cattolica al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Cattolica.

Art. 8 - Durata

La durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto stesso e viene indicata sulla scheda di polizza.

Art. 9 - Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.

Il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in buona fede dall'assicurato.



Art. 10 - Diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a Cattolica le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo recesso.

Art. 11 - Proroga del contratto e disdetta

In mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per un anno e così successivamente, salvo che nella scheda di polizza venga indicato NO relativamente al tacito rinnovo.

Art. 12 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra Cattolica e l'assicurato. Analogamente, in caso di sinistro, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra Cattolica e l'assicurato.

Art. 13 - Indicizzazione della garanzia

Con esplicita pattuizione (risposta SI alla relativa domanda di polizza) le somme assicurate, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi relativi alle garanzie incendio, altri danni ai beni, furto e R.C. sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale, la somma assicurata, i massimali, le franchigie, gli altri limiti di garanzia e i premi, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell'indice;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio all'assicurato di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento. Sono soggetti all'adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale.

Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, semprechè le somme assicurate e i massimali alla stipulazione della polizza siano aumentati almeno del 50% a seguito dell'applicazione della presente clausola.

In tal caso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premio quelli dell'ultimo adeguamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, Cattolica proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; qualora il contraente non accetti l'adeguamento, Cattolica ha facoltà di mantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallo stesso con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e da Cattolica. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per garanzie a P.R.A.

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza nella forma a primo rischio assoluto e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al

termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso Cattolica decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Sarà tuttavia in facoltà del contraente o dell'assicurato di chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire - previo esplicito consenso di Cattolica - mediante apposito atto scritto e con la corresponsione del relativo premio.

Art. 16 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- Cattolica, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'assicurato deve restituire a Cattolica l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 17 - Recesso in caso di sinistro

Cattolica o il contraente possono recedere dal contratto entro il 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'indennizzo conseguenti all'avviso di sinistro.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni.

In ogni caso di recesso Cattolica restituirà al contraente la parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal contraente stesso.

Art. 18 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato o del contraente.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.



INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI - SETTORE A ALTRI DANNI AI BENI - SETTORE B

Garanzia base

Art. 20 - Oggetto della garanzia incendio ed elementi naturali

Con il presente contratto Cattolica assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato e all'arredamento, anche se di proprietà di terzi in conseguenza di:

Settore A - incendio ed elementi naturali

- incendio;
- fulmine, escluso fenomeno elettrico;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Settore B - altri danni ai beni

- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- caduta satelliti.

Art. 21 - Estensioni di garanzia

Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

Settore A - incendio ed elementi naturali

- a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione settore A - incendio ed elementi naturali - cagionati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- b) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all'art. 20 che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 50 m da esse. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 150,00;
- c) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- d) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini. Per ogni sinistro indennizzabile a termine di polizza verrà applicata una franchigia di euro 150,00;
- e) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non;
- f) i danni alla copertura del fabbricato da sovraccarico di neve, col massimo indennizzo del 5% della somma assicurata per l'incendio del fabbricato col massimo annuo di euro 10.000,00; per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 150,00;
- g) i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato avvenuti a seguito di rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 150,00 e in nessun caso Cattolica indennizzerà importi superiori a euro 750,00 per sinistro e per ogni annualità assicurativa;
- h) i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici o dolosi che abbiano come conseguenza un incendio;
- i) danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da

Art. 22 - Esclusioni

Settore A - incendio ed elementi naturali

I. Non sono compresi in garanzia i danni:

- cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
- per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
- all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- subiti da alberi, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- non sono inoltre comprese in garanzia le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro oltre quelle previste dall'art. 21 "Estensioni di garanzia" settore A lettera n).

II. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 21 "Estensioni di garanzia" lettera e) (eventi atmosferici), Cattolica non risponde dei danni:

a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve, valanghe, slavine;
- cedimento o franamento del terreno;

c) subiti da:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

III. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 21 "Estensioni di garanzia" lettera f) (sovraccarico neve), sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o ricostruzione.

IV. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 21 "Estensioni di garanzia" lettera g) (danni da gelo), sono escluse dall'assicurazione:

- le spese per demolizione di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura;
- i danni conseguenti a rotture causate da gelo avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- le grondaie, i pluviali e le tubazioni interrato.

V. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 21 "Estensioni di garanzia" settore A lettere i),l),m), Cattolica non risponde dei danni:

- di inondazione, frana, dispersione di liquidi;
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- subiti dalle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata.

Settore B - altri danni ai beni

- I. Non sono compresi in garanzia i danni:
 - a) previsti per le garanzie del settore A di polizza;
 - b) cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato;
 - c) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato e agli elettrodomestici, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici;
 - d) causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi;
 - e) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - f) di scritte e imbrattamento;
 - g) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
 - h) subiti da alberi, cespugli, giardini, parchi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - i) non sono inoltre comprese in garanzia le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro oltre quelle previste dall'art. 21 settore B lettera g).
- II. Relativamente alle garanzie di cui all'art. 21 "Estensioni di garanzia" settore B lettere d), e), Cattolica non risponde dei danni:
 - da frana, dispersione di liquidi;
 - di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
 - subiti dalle provviste in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
 - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata.

Art. 23 - Garanzie prestate e somme assicurate

Le garanzie della presente sezione possono essere prestate al fabbricato e all'arredamento nella forma di assicurazione e per le somme assicurate, scelte dal contraente, specificate nella scheda di polizza.

Relativamente alla garanzia incendio ed elementi naturali per il fabbricato l'indennizzo non potrà comunque in nessun caso essere superiore al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.

Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa a una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.

Relativamente alla garanzia per l'arredamento si precisa che:

- per valori, preziosi e collezioni l'indennizzo complessivo non potrà superare il 10% della somma assicurata; detto limite s'intende elevato al 20% qualora quanto sopra sia custodito in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg;
- per oggetti dell'arredamento (mobilio, provviste, attrezzi sportivi e dotazioni comuni) contenuti in locali di ripostiglio o pertinenze non comunicanti con i locali di abitazione l'indennizzo complessivo non potrà superare il 5% della somma assicurata.

Art. 24 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia i beni indicati ai seguenti punti:



- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

Art. 25 - Caratteristiche dei fabbricati

Per la validità della garanzia i fabbricati assicurati e/o contenenti le cose assicurate debbono avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- solai e armature del tetto comunque costruiti.

Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che il fabbricato e/o l'arredamento da assicurare si trovi all'interno di una costruzione che nel suo complesso sia adibito per almeno la percentuale indicata in polizza della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici, studi professionali e non contenga industrie, cinematografi, teatri, discoteche, sale da ballo, sale giochi, grandi empori, ipermercati, depositi agricoli.

Art. 26 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori, sulla base delle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 46 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno", rispetto all'effettivo valore che le cose avevano al momento del verificarsi del sinistro, Cattolica risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro a meno che la garanzia colpita da sinistro non sia prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Art. 27 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 26 "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 10% fosse inferiore, Cattolica risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

Art. 28 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;
- adibito a uso abitativo.

Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 29 - Atti vandalici e dolosi (IA) - settore B

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate per i quali sia richiamata la presente garanzia aggiuntiva, entro i massimali indicati nella scheda di polizza, causate da atti vandalici o dolosi che non abbiano come conseguenza un incendio.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni di scritte o imbrattamento all'esterno dei locali assicurati. La presente garanzia aggiuntiva è prestata nella forma di garanzia a primo rischio assoluto per la somma assicurata scelta dal contraente e indicata nella scheda di polizza. Sono compresi i danni cagionati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 150,00.

Art. 30 - Acqua condotta (IB) - settore B

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati per i quali sia richiamata la presente garanzia aggiuntiva da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni medesimi.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 150,00.

Cattolica non risponde:

- dei danni causati da umidità, stilloccidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- dei danni causati da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature;
- dei danni causati da guasto o rottura di condutture completamente interrati;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

I danni alle cose poste in locali interrati o seminterrati saranno risarciti con il limite del 20% della somma assicurata previa applicazione di una franchigia di euro 500,00.

Art. 31 - Ricerca del guasto per acqua condotta (IC) - settore B

Cattolica indennizza le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parte del fabbricato e impianti fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della garanzia aggiuntiva "Acqua condotta", con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 5‰ (cinque per mille) della somma assicurata alla garanzia altri danni ai beni per il fabbricato.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 150,00.

In caso di sinistro che riguardi sia la garanzia "Acqua condotta" che la garanzia "Ricerca del guasto", verrà applicata una sola franchigia in misura di euro 200,00.

Art. 32 - Altri danni da acqua (ID) - settore B

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti causati all'arredamento, nonché a parquet e moquette, dalla fuoriuscita di acqua da apparecchi elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) per rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra detti elettrodomestici e l'impianto fisso del fabbricato, con il massimo indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla garanzia altri danni ai beni per l'arredamento.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 150,00.

Art. 33 - Danno elettrico a impianti elettrici fissi (IE) - settore B

Cattolica indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato assicurato, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, entro i massimali indicati nella scheda di polizza.



La garanzia si estende alle antenne radio - televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 150,00.

Cattolica non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

La presente garanzia aggiuntiva è prestata nella forma di garanzia a primo rischio assoluto.

Art. 34 - Fenomeno elettrico (IF) - settore B

Cattolica indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli elettrodomestici e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'arredamento, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, con il massimo indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla garanzia incendio ed elementi naturali e altri danni ai beni per l'arredamento.

Limitatamente al televisore, la garanzia è estesa allo scoppio del tubo catodico.

Sono esclusi dalla garanzia i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi o riconducibili a carenze di manutenzione.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 50,00.

Art. 35 - Assicurazione del valore a nuovo (IG) - settore A e B

Relativamente alla garanzia altri danni ai beni per l'arredamento, a parziale deroga dell'art. 46 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno" arredamento, in caso di sinistro, verrà riconosciuto da Cattolica per tutte le cose assicurate, ad eccezione di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

L'indennizzo non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso.

Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopra definito.

Art. 36 - Indennità aggiuntiva per danni indiretti a seguito di sinistro causato da incendio, fulmine, esplosione o scoppio (IH) - settore A

In relazione alla garanzia incendio ed elementi naturali per il fabbricato, l'indennizzo liquidato a termini di polizza verrà aumentato del 10% per danni indiretti che l'assicurato sopporta in conseguenza del danno subito.

Art. 37 - Rinuncia all'azione di surroga (II) - settore A e B

Cattolica rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del codice civile, verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- gli ospiti dell'assicurato;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari del fabbricato; purché questi, a

loro volta, non esercitino l'azione verso il responsabile.

Art. 38 - Alimenti in congelatore (IL) - settore B

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti agli alimenti in refrigerazione entro i massimali indicati nella scheda di polizza per:

- mancata o diminuita produzione del freddo;
- fuoriuscita della miscela congelante.

La garanzia ha effetto se la mancata o diminuita produzione di freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore e purchè tali danni siano conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza.

La presente garanzia aggiuntiva è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Art. 39 - Limiti di indennizzo per oggetto (IM) - settore A e B

Relativamente all'arredamento, per la garanzia incendio ed elementi naturali e altri danni ai beni, fermo quanto disposto dall'art. 23 "Garanzie prestate e somme assicurate" l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- i valori saranno indennizzabili con il limite di euro 2.500,00;
- i preziosi saranno indennizzabili con il limite di euro 2.500,00 per singolo oggetto; tale limite si intende elevato a euro 5.000,00 qualora tali beni siano custoditi in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg;
- le pellicce, gli oggetti e servizi di argenteria, le collezioni, nonché quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e gli altri beni dell'arredamento diversi dai precedenti, compresi i mobili di antiquariato, saranno indennizzabili con il limite di euro 15.000,00 per singolo oggetto o singola collezione.

Art. 40 - Aumento del limite di indennizzo per oggetti preziosi (IN) - settore A e B

A parziale modifica dell'art. 23 "Garanzie prestate e somme assicurate", per valori, preziosi e collezioni l'indennizzo complessivo non potrà superare il 20% della somma assicurata; detto limite s'intende elevato al 30% qualora quanto sopra sia custodito in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg.

Art. 41 - Aumento del limite di indennizzo per locali non comunicanti (IO) - settore A e B

A parziale deroga dell'art. 23 "Garanzie prestate e somme assicurate", per oggetti dell'arredamento (mobilio, provviste attrezzi sportivi e dotazioni comuni) contenuti in locali di ripostiglio o pertinenze non comunicanti con i locali di abitazione, l'indennizzo complessivo non potrà superare il 10% della somma assicurata.

Art. 42 - Vetri e cristalli (IP) - settore B

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti a causa di rottura accidentale o per fatto di terzi (escluse le semplice rigature, screpolature e scheggiature) delle lastre di cristallo, mezzo cristallo o vetro, integre ed esenti da difetti all'atto della stipulazione della polizza, pertinenti porte, vani scala e finestre.

S'intendono incluse anche le cabine - doccia, nonché gli specchi di arredamento.

La garanzia vale anche per i danni di rottura:

- avvenuti in occasione di furti o tentati furti;
- verificatisi in occasione di dimostrazioni di folla, scioperi, serrate e tumulti popolari, ferma l'esclusione prevista dell'articolo 1912 del codice civile, delle rotture verificatesi in occasione di insurrezione;
- causate da onda sonora, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Cattolica rinuncia all'eventuale azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili del sinistro.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 50,00.

Cattolica non indennizza i danni:

- alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, verande e lucernari;



- avvenute in occasioni di atti di guerra anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, fulmine, gelo, incendio, scoppi ed esplosioni, emanazioni di calore e radiazioni atomiche;
- derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre od ai relativi supporti o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato.

La presente garanzia aggiuntiva è prestata nella forma di assicurazione e per le somme assicurate, scelte dal contraente, specificate nella scheda di polizza.

La determinazione del valore delle cose assicurate con tale garanzia dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Art. 43 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

- **Obblighi dell'assicurato**
L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
- **Denuncia di sinistro a Cattolica**
L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile dare avviso del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltrech  esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.
L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile, e cio  la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennit  in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si   raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
- **Denuncia all'Autorit  Giudiziaria**
L'assicurato   tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorit  Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si   verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entit  approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica.

Art. 44 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.
Tuttavia, ciascuna di esse ha la facolt  di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti. In tal caso si seguir  la procedura indicata all'art. 45 "Determinazione del danno da parte dei periti" del presente contratto.

Art. 45 - Determinazione del danno da parte dei periti

I. Mandato

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio dei periti si riunir  nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovr  pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verr  scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verr  fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per met  alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti



compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Del verbale dovrà essere redatto doppio originale da consegnarsi in copia a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 46 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri, determinando il danno separatamente per ogni singola partita:

Fabbricato - La garanzia è prestata nella forma valore a nuovo.

1. Ai fini del presente articolo, il termine valore a nuovo indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione, o, in caso di danni limitati ad alcune parti del fabbricato stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
2. In caso di sinistro, per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si dovrà procedere come segue:
 - a) si determinerà il valore del fabbricato, stimando il valore a nuovo e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "deprezzamento");
 - b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti a seguito del sinistro dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
 - c) qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo verrà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo;
 - d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.
3. Qualora la ricostruzione del fabbricato e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla liquidazione dell'indennizzo di cui al punto 2), Cattolica si impegna a corrispondere un indennizzo supplementare corrispondente all'ammontare del deprezzamento. Tale indennizzo supplementare sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'assicurato della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Il termine di 12 mesi di cui sopra può essere prorogato di anno in anno in caso di comprovata forza maggiore. Qualora la somma assicurata sia risultata inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo supplementare sarà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo.
4. Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).
5. La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche

FURTO – SETTORE C

Garanzia base

Art. 51 - Oggetto della garanzia furto

Con il presente contratto Cattolica si impegna a corrispondere un indennizzo in caso di furto di beni facenti parte dell'arredamento, semprechè il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdottisi nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili;
- uso fraudolento di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all'assicurato o ai soggetti che compongono il suo nucleo familiare. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o sottrazione all'Autorità Giudiziaria o di Polizia fino alle ore 24 del settimo giorno successivo;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e asportando poi la refurtiva a locali chiusi, violandone le difese dall'interno mediante rottura o scasso.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza degli specifici mezzi di custodia, Cattolica è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso degli stessi.

Sono parificati ai danni del furto i danni causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 52 - Estensione di garanzie

- L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- L'assicurazione è prestata, nei limiti del 5% della somma assicurata per la garanzia furto, per i danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il furto o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte con il limite massimo di indennizzo annuo di euro 1.500,00. Sono esclusi dalla garanzia i danni diretti e materiali ai vetri e ai cristalli.

Art. 53 - Somme assicurate

Le garanzie della presente sezione sono prestate all'arredamento nella forma di assicurazione e per le somme assicurate, scelte dal contraente, specificate nella scheda di polizza.

Si precisa che:

- per valori, preziosi, collezioni l'indennizzo complessivo non potrà superare il 10% della somma assicurata; detto limite s'intende elevato al 20% qualora quanto sopra sia custodito in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg;
- per oggetti dell'arredamento (mobilio, provviste, attrezzi sportivi e dotazioni comuni) contenuti in locali di ripostiglio o pertinenze non comunicanti con i locali di abitazione l'indennizzo complessivo non potrà superare il 5% della somma assicurata.

Art. 54 - Caratteristiche richieste per i mezzi di chiusura dei locali

Clausola A (come indicato in polizza alla voce "Mezzi di chiusura") - La garanzia è prestata alla condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani

praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Furto con forzatura di mezzi di protezione pur in presenza di aperture non protette: se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a come sopra indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, Cattolica corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso.

Furto attraverso impalcature: se l'introduzione nei locali è agevolata da impalcature temporanee installate a ridosso del fabbricato a seguito di lavori di manutenzione successivamente alla data di decorrenza della polizza, si conviene che, in deroga ai mezzi di chiusura dei locali richiesti da tale clausola, sono ammessi anche serramenti con cristalli o vetri, o inferriate con luci di superficie maggiore di quella indicata. Se il furto è commesso con la sola rottura di tali cristalli o vetri o attraverso tali inferriate, l'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà corrisposto previa applicazione di uno scoperto del 25%.

Clausola B (come indicato in polizza alla voce "Mezzi di chiusura") - La garanzia è prestata alla condizione essenziale che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri con luci di superficie non superiore a 900 cmq.

Protezioni insufficienti: sono ammessi anche serramenti con cristalli o vetri non antisfondamento o inferriate con luci di superficie maggiore di quella sopra indicata: se il furto è commesso con la sola rottura di tali cristalli o vetri o attraverso tali inferriate, ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura, verrà applicato lo scoperto del 25%.

Art. 55 - Furto con presenza di persone nei locali

Quando nei locali predetti vi sia presenza di persone, la garanzia è operante anche se non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre. In caso di sinistro Cattolica corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso.



Art. 56 - Rischi esclusi

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 54 "Caratteristiche richieste per i mezzi di chiusura dei locali", non sono compresi in garanzia i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - dipendenti dell'assicurato;
- e) avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal quarantaseiesimo giorno. Relativamente a preziosi e valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del settimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto.

Art. 57 - Dimora non abituale

Se l'assicurazione riguarda una dimora non abituale (come indicato in polizza) essa vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate.

Non sono compresi in garanzia:

- pellicce;
- tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d'arte per un importo superiore a euro 10.000,00 per oggetto;
- argenteria, preziosi, gioielli, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, raccolte e collezioni.

Art. 58 - Impianto di allarme

Qualora l'assicurato abbia indicato SI alla voce relativa all'impianto di allarme, l'assicurazione è operante a condizione che:

- a) i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice e da lui controfirmato;
- b) detto impianto sia messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

In caso di inosservanza da parte del contraente, o dell'assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi previsti ai precedenti commi a) e b), la garanzia è prestata con uno scoperto del 25%.

Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

Art. 59 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori, sulla base delle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 72 "Determinazione dell'ammontare del danno", rispetto all'effettivo valore che le cose avevano al momento del verificarsi del sinistro, Cattolica risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro a meno che la garanzia colpita da sinistro non sia prestata nella forma a primo rischio

assoluto.

Art. 60 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 59 "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 10% fosse inferiore, Cattolica risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

Art. 61 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente polizza si intende per l'arredamento del fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;
- adibito a uso abitativo.



Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 62 - Altri danni commessi dai ladri (FA)

Cattolica risponde dei danni materiali e diretti all'arredamento e/o al fabbricato causati da atti vandalici o dolosi commessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati con il massimo indennizzo del 10% della somma assicurata per la garanzia furto.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni di scritte e imbrattamento all'esterno dei locali assicurati. La presente estensione è prestata nella stessa forma di garanzia prevista per la garanzia furto. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 150,00.

Art. 63 - Furto, rapina fuori dai locali (FB)

Cattolica copre, entro i confini della Repubblica Italiana e degli Stati Europei, nonché degli Stati Africani e Asiatici del bacino del Mediterraneo, vestiario e oggetti personali, titoli, preziosi, compreso denaro con il limite del 20% della somma assicurata, addosso o a portata di mano dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza, quando si trovino all'esterno dell'abitazione assicurata.

L'assicurazione è prestata contro i rischi di:

- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- furto con destrezza o con strappo di mano o di dosso alla persona degli oggetti assicurati;
- furto in seguito ad infortunio o ad improvviso malore.

La garanzia non vale:

- per le persone di età inferiore a 18 anni e superiore a 75 anni;
- per cose e valori che riguardino attività professionali esercitate dalla persona derubata, per conto proprio o altrui;
- per i veicoli in genere.

La garanzia comprende il rimborso delle spese effettivamente sostenute per moduli, bolli e diritti necessari per il rifacimento di documenti personali sottratti secondo le modalità sopra indicate.

Art. 64 - Furto in locali di villeggiatura o su mezzi di trasporto (FC)

La garanzia è operante per:

- i danni da furto e rapina di capi di vestiario e di oggetti personali (con il limite del 10% per preziosi e valori) portati dall'assicurato o dai suoi familiari stabilmente conviventi, in locali di villeggiatura temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo;
- i danni da furto e rapina di capi di vestiario e oggetti personali, apparecchiature fotocineottiche (con il limite di euro 250,00 per anno assicurativo), attrezzatura sportiva attinente sports praticati dall'assicurato o dai suoi familiari conviventi (esclusi: radio ricetrasmittenti, telefoni, televisori, elaboratori elettronici quali computer portatili, palmari, agende elettroniche, accessori di veicoli e simili, denaro e preziosi) che si trovino:
 - all'interno dell'autovettura, roulotte o camper, chiusi a chiave, in uso all'assicurato o ai componenti il suo nucleo familiare;
 - che siano trasportati a seguito delle persone suindicate che si trovino in viaggio a bordo di treni, navi o aerei.

L'indennizzo massimo sarà pari al 10% della totalità delle somme assicurate per le garanzie furto e furto fuori dai locali con il massimo di euro 2.100,00.

Per ogni sinistro indennizzabile a termine di polizza verrà applicata una franchigia di euro 25,00.

La garanzia è valida entro i confini della Repubblica Italiana o degli Stati Europei.

La presente garanzia aggiuntiva è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Art. 65 - Limiti di indennizzo per oggetto (FD)

Relativamente all'arredamento per la garanzia furto fermo quanto disposto dall'art. 53 "Somme assicurate" l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- i valori saranno indennizzabili con il limite di euro 2.500,00;
- i preziosi saranno indennizzabili con il limite di euro 2.500,00 per singolo oggetto; tale limite si intende elevato a euro 5.000,00 qualora tali beni siano custoditi in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg;
- le pellicce, gli oggetti e servizi di argenteria, le collezioni, nonché quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e gli altri beni dell'arredamento diversi dai precedenti, compresi i mobili di antiquariato, saranno indennizzabili con il limite di euro 15.000,00 per singolo oggetto o singola collezione.

Art. 66 - Aumento del limite di indennizzo per oggetti preziosi (FE)

A parziale modifica dell'art. 53 "Somme assicurate", per valori, preziosi e collezioni l'indennizzo complessivo non potrà superare il 20% della somma assicurata; detto limite s'intende elevato al 30% qualora quanto sopra sia custodito in cassaforte murata o di peso superiore a 300 Kg.

Art. 67 - Aumento dei limiti di indennizzo per locali non comunicanti (FF)

A parziale modifica dell'art. 53 "Somme assicurate", per oggetti dell'arredamento (mobilio, provviste, attrezzi sportivi e dotazioni comuni) contenuti in locali di ripostiglio o pertinenze non comunicanti con i locali di abitazione l'indennizzo complessivo non potrà superare il 10% della somma assicurata.

Art. 68 - Assicurazione del valore a nuovo (FG)

In caso di sinistro, verrà riconosciuto da Cattolica per tutte le cose assicurate, a eccezione di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo.

L'indennizzo non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso.

Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopra definito.



DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - FURTO

Art. 69 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

a) Denuncia di sinistro a Cattolica

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile dare avviso del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro 24 ore dal giorno in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltretutto esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro, le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. L'assicurato dovrà poi fornire a Cattolica, entro i cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità.

b) Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 24 ore dal momento in cui esso si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso e l'entità approssimativa del danno, nonché l'esistenza della copertura assicurativa e più precisamente, se possibile, il numero di polizza.

c) Obblighi dell'assicurato

- L'assicurato ha l'obbligo di adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
- L'assicurato ha l'obbligo di denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

In ogni caso l'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del codice civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile, e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

- L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e gli indizi materiali del reato fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per conservare quanto sopra indicato.
- L'assicurato deve dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione di Cattolica e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Cattolica e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 70 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 71 "Determinazione del danno da parte dei periti" del presente contratto.

Art. 71 - Determinazione del danno da parte dei periti**I. Mandato**

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati.

Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Il verbale dovrà essere redatto in doppio originale da consegnarsi a ognuna delle parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 72 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 73 - Collezioni

Per quanto riguarda la sottrazione parziale di collezioni, Cattolica corrisponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del bene sottratto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti restanti.

Art. 74 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Cattolica deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzia alcuno dei casi previsti dall'art. 56 "Rischi esclusi", lettere c) e d).

Art. 75 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso a Cattolica appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà di Cattolica, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi a Cattolica l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece Cattolica ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da



Cattolica per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA – SETTORE D

Garanzia base

Art. 76 - Oggetto della garanzia responsabilità civile vita privata

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare stabilmente conviventi con l'assicurato stesso, nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione vale altresì per i danni cagionati da persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere (quali personale addetto al servizio domestico, figli minori, minori in affidamento temporaneo o preadottivo).

Art. 77 - Responsabilità civile vita privata

1. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'assicurazione è operante unicamente per fatti della vita privata (esclusa pertanto ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere) commessi dall'assicurato, da persone delle quali deve rispondere (quali ad esempio figli minorenni e domestici) e dai componenti il nucleo familiare (quali ad esempio coniuge, figli maggiorenni, altri congiunti).

Tra le ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto sono quindi comprese a titolo esemplificativo quelle derivanti da:

- a) conduzione dei locali ove l'assicurato dimora abitualmente e/o temporaneamente e uso dei relativi impianti fissi comprese antenne televisive e per radioamatori;
- b) somministrazione di cibi e bevande consumati in casa dell'assicurato;
- c) incendio, esplosione di gas;
- d) scoppio di apparecchi a vapore e degli impianti a termosifone;
- e) scoppio del tubo catodico dell'apparecchio televisivo;
- f) guida di macchine e attrezzature anche a motore per attività di giardinaggio nel proprio giardino;
- g) proprietà o custodia di animali da casa e da cortile, compreso un cane, anche da caccia, incluso l'impiego in attività venatoria; per danni cagionati dal cane, Cattolica rimborserà il danno liquidato a termine di polizza con applicazione di una franchigia assoluta di euro 100,00 per ogni danneggiato;
- h) proprietà e uso di velocipedi, cavalli da sella, veicoli a mano, imbarcazioni senza motore e windsurf;
- i) pratica di attività sportive, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 78 "Rischi esclusi" punto II, lettera a);
- j) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra queste le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia in oggetto opera nel caso in cui le persone sono portatrici di handicap psichico e/o fisico a condizione che si tratti di persone delle quali l'assicurato deve rispondere, ovvero nel caso in cui il portatore di handicap sia l'assicurato stesso;
- k) proprietà e uso di attrezzature e veicoli per il campeggio quali: tende, roulotte, camper, autocaravan e relative attrezzature, compresa l'antenna TV, limitatamente ai danni verificatisi mentre il veicolo si trova in sosta presso campeggi o aree private, esclusa comunque la sua circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate;
- l) responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio o scoppio dell'autovettura o del motociclo di sua proprietà, stazionante in garage o aree private. Sono comunque



esclusi i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile autoveicoli (legge 24/12/1969 n° 990);

2. Assicurazione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e del D. lgs. 23 febbraio 2000, n° 38, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per infortuni (escluse malattie professionali) da loro sofferti;
- b) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientrati nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e del D. lgs. 23 febbraio 2000, n° 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 5%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D. lgs. 23 febbraio 2000, n° 38. L'assicurazione è efficace alle condizioni che al momento del sinistro l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222.

3. Assicurazione Responsabilità civile verso locatori di immobili di temporanea villeggiatura

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile a seguito di incendio al proprietario degli immobili presi in locazione temporanea, nei quali l'assicurato trascorre le proprie vacanze, per i danni all'immobile stesso.

La presente estensione di garanzia viene prestata nei limiti dei massimali previsti dalla polizza, con il massimo di euro 50.000,00 per anno e per sinistro, previa deduzione di una franchigia di euro 500,00 per ogni sinistro.

Art. 78 - Rischi esclusi

I. Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.

II. L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- b) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato;
- c) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) da inquinamento in genere;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) ai trasportati su veicoli a motore;
- g) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;
- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- j) da proprietà e uso di armi da fuoco;
- k) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- l) derivanti dalla conduzione di piscine;
- m) a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato per importi superiori al 50% del

- massimale;
- n) derivanti da :
- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- o) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- p) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- q) provocati da campi elettromagnetici;
- r) insalubrità dei locali.

Art. 79 - Estensione territoriale

L'assicurazione s'intende operante entro i confini di tutti gli Stati Europei esclusi quelli dell'ex Unione Sovietica. L'assicurazione s'intende inoltre valida per Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.



Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 80 - Proprietà cani (RA)

Si conviene che la garanzia del presente contratto è operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà o custodia di cani, in numero superiore a uno secondo quanto riportato nella scheda di polizza, incluso l'impiego in attività venatorie.

Per ogni sinistro indennizzabile a termine di polizza verrà applicata una franchigia di euro 100,00.

Art. 81 - Avviamento di veicoli a motore (esclusi ciclomotori) (RB)

Si conviene che la garanzia del presente contratto è operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'articolo 2048 del codice civile a seguito dell'avviamento da parte di soggetti che compongono il suo nucleo familiare di età inferiore ai 14 anni, di veicoli a motore con esclusione dei ciclomotori. Qualora per il veicolo a motore posto in movimento esista altra assicurazione di responsabilità civile, la presente estensione di garanzia viene prestata in eccedenza dei massimali previsti dalla suddetta polizza ed entro i limiti dei massimali indicati nel presente contratto.

Art. 82 - Avviamento di ciclomotori (RC)

Si conviene che la garanzia del presente contratto viene estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi dell'articolo 2048 del codice civile, dall'avviamento da parte di soggetti che compongono il suo nucleo familiare di età inferiore ai 14 anni, di ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato ovvero a lui locati. L'assicurazione di cui al presente contratto, nel caso esista altra assicurazione di responsabilità civile riferita al veicolo usato, viene prestata in eccedenza dei massimali previsti dalla suddetta polizza ed entro i limiti dei massimali indicati nel presente contratto.

Art. 83 - Collaboratori terzi (RD)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 78 "Rischi esclusi" punto I lett. b) si conviene che, limitatamente ai danni corporali, sono considerati terzi i collaboratori addetti ai lavori domestici e di giardinaggio presso l'abitazione dell'assicurato, sempreché essi non risultino direttamente responsabili del danno subito e non sia operante la garanzia di R.C.O..

La garanzia di cui al presente articolo si intende valida solo per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D. lgs. 23 febbraio 2000, n° 38.

Art. 84 - Aeromodellismo (RE)

Si conviene che la garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante all'assicurato intendendosi come tali anche i soggetti che compongono il suo nucleo familiare di cui all'art. 77 "Responsabilità civile vita privata" ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi dall'uso di aeromodelli, sia alianti che a motore, di cilindrata non superiore a 70 cc e di peso non superiore a 20 Kg anche radiocomandati e/o telecomandati e sempreché il sinistro si verifichi mentre l'aeromodello è governato da uno degli assicurati o da un minore, del quale egli debba rispondere, di età non inferiore ai 12 anni compiuti.

Per ogni sinistro indennizzabile a termine di polizza verrà applicata una franchigia di euro 100,00.

Art. 85 - Proprietà e uso di armi da fuoco (RF)

A) La garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante all'assicurato da proprietà e detenzione di armi, escluso però l'impiego fuori dei locali di abitazione, salvo l'uso nei poligoni di tiro a segno e tiro a volo.

Tale garanzia opera solo qualora siano rispettate tutte le prescrizioni normative relative all'uso e alla detenzione di armi.

B) Con riferimento all'uso di armi da fuoco a scopo di difesa e caccia, compresi il fucile subacqueo, armi ad aria compressa e a molla, l'estensione è operante solo per l'uso esclusivamente personale da parte del contraente, purché munito di regolare porto d'armi.

Relativamente alla presente estensione, inoltre, la garanzia non è operante:

- se il contraente non sia in possesso dei requisiti d'età e di abilitazione all'attività venatoria previsti per legge;
- se il contraente non sia in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- se l'attività venatoria viene svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alla vigenti disposizioni di legge;
- per danni da incendio;
- per danni, anche da furto, a cose e animali che l'assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo;
- per danni inerenti alla proprietà e all'uso di mezzi di locomozione in genere.

Nei casi A) e B), per ogni sinistro indennizzabile a termine di polizza verrà applicata una franchigia di euro 100,00.



RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO – SETTORE E

Garanzia base

Art. 86 - Oggetto della garanzia responsabilità civile fabbricato

Cattolica si obbliga a tenere indenne l'assicurato nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a versare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella sua qualità di proprietario del fabbricato indicato in polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, destinati alla conduzione del medesimo.

Art. 87 - Responsabilità civile fabbricato

Con la presente garanzia la copertura assicurativa si estende ai risarcimenti per responsabilità civile dell'assicurato, quale proprietario del fabbricato o di parte di esso, nelle seguenti ipotesi:

1. responsabilità per danni a terzi cagionati da antenne radiotelevisive, pertinenze del fabbricato, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, le strade private e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione, uso e ampiezza complemento del fabbricato;
2. responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture; in caso di sinistro, Cattolica applicherà uno scoperto del 10% del danno liquidabile ai termini di polizza con un minimo di euro 100,00;
3. responsabilità nei confronti di altri condomini e della proprietà comune, nel caso in cui l'assicurato sia proprietario di un appartamento in condominio.

Art. 88 - Rischi esclusi

- I. Non sono considerati terzi:
 - a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
 - b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
- II. L'assicurazione non comprende i danni:
 - a) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - b) da inquinamento in genere;
 - c) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;
 - d) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
 - e) da detenzione o da impiego di esplosivi;
 - f) di cui l'assicurato debba rispondere nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato;
 - g) derivanti dalla proprietà di piscine;
 - h) a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato per importi superiori al 50% del massimale;
 - i) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - l) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
 - m) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli

- incidenti dovuti a ordigni di guerra;
n) provocati da campi elettromagnetici;
o) insalubrità dei locali.

Art. 89 - Assicurazione parziale

Qualora al momento del sinistro il valore di ricostruzione del fabbricato (esclusi i valori dell'area) superi il valore dichiarato in polizza di oltre il 10%, gli eventuali danni verranno liquidati in proporzione secondo quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile.

Art. 90 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia responsabilità civile fabbricato prestata con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato di proprietà dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;
- adibito a uso abitativo.



Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 91 - Lavori straordinaria manutenzione (RG)

Si conviene che la garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato, a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto.

Art. 92 - Proprietà e conduzione di piscine private (RH)

Si conviene che la garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di conduttore e proprietario di una piscina a uso privato.

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 93 - Denuncia di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile dare avviso del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'assicurato.

Art. 94 - Gestione delle vertenze e spese legali

Cattolica assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Cattolica e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Cattolica non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.



TUTELA GIUDIZIARIA VITA PRIVATA – SETTORE F

Garanzia base

Art. 95 - Oggetto della garanzia tutela giudiziaria

Cattolica assicura la tutela giudiziaria a difesa degli interessi dell'assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale.

La garanzia di tutela giudiziaria consiste nel tenere indenne l'assicurato, entro i limiti del massimale convenuto, dei seguenti oneri relativi ai casi assicurati:

- a) gli onorari e le competenze del Legale incaricato per la gestione del caso assicurativo;
- b) le spese giudiziali;
- c) gli onorari per l'intervento, approvato dalla Società Gestoriana ai sensi dell'art. 122 "Gestione del caso assicurativo", di periti di parte;
- d) gli onorari per l'intervento dei periti nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- e) le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza;
- f) le spese eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società Gestoriana ai sensi dell'art. 122 "Gestione del caso assicurativo" delle presenti condizioni di assicurazione.

Art. 96 - Casi assicurati

Le garanzie valgono per fatti concernenti la vita privata, nei casi di:

- a) esercizio di pretese volte a ottenere il risarcimento dei danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- c) controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie e/o di controparte, di valore superiore a euro 100,00 e inferiore a euro 51.000,00;
- d) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- e) controversie relative a rapporti di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti;
- f) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- g) controversie che le persone assicurate debbano sostenere in qualità di locatari dell'immobile purché costituente la dimora abituale o saltuaria dell'assicurato;
- h) controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie e/o di controparte, connesse all'utilizzo di internet, di posta elettronica e dei servizi di e - commerce, di valore superiore a euro 150,00 e inferiore a euro 26.000,00;
- i) controversie relative all'utilizzo fraudolento da parte di terzi delle carte di credito dell'assicurato tramite internet, posta elettronica e servizi di e - commerce;
- j) recupero del danno subito dalla trasmissione da parte di terzi di virus informatici tramite internet e posta elettronica.

Art. 97 - Esclusioni

La garanzia non comprende:

- I. Le controversie nascenti da contratti che, nel momento in cui è stato stipulato il contratto di assicurazione, fossero già stati disdettati da uno dei contraenti o per cui uno dei contraenti avesse già richiesto per iscritto all'altra parte la rescissione o la risoluzione del contratto stesso.
- II. La garanzia non comprende inoltre:
 - a) le controversie relative a fatti dolosi compiuti dalle persone assicurate;
 - b) le controversie relative a inquinamento dell'ambiente procurato dalle persone assicurate;
 - c) le controversie con Cattolica o con la Società Gestoriana;
 - d) le controversie relative a diritto di famiglia, successioni e donazioni;
 - e) le controversie relative a materia fiscale e amministrativa;

- f) le controversie relative a fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi e serrate, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, di vandalismo, di terremoto, il tutto purché in rapporto con tali eventi, nonché in rapporto con la detenzione o l'impiego di sostanze radioattive;
- g) le controversie relative al recupero delle quote condominiali;
- h) le controversie relative a contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di trasformazioni, ristrutturazioni immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
- i) le controversie relative alla locazione o proprietà di immobili o parti di essi non costituenti l'abitazione principale o saltuaria dell'assicurato;
- j) le controversie relative al pagamento di multe, ammende e sanzioni amministrative;
- k) le controversie relative alla proprietà o alla guida di veicoli e imbarcazioni soggette alla legge sull'assicurazione R.C. obbligatoria e di aereomobili;
- l) le controversie relative a qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile, quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- m) le controversie relative a qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa.

Art. 98 - Persone assicurate

Le garanzie vengono prestate a favore del contraente e dei soggetti che compongono il suo nucleo familiare.

Nel caso di controversie tra due o più soggetti assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato contraente.

Art. 99 - Estensione territoriale

1. Qualora l'erogazione della prestazione sia relativa all'esercizio del diritto al risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale di terzi oppure a procedimenti penali in cui l'assicurato rivesta la posizione di indagato o imputato, la garanzia comprende le controversie che insorgono in Europa esclusi gli Stati dell'ex Unione Sovietica. La garanzia è inoltre valida nei seguenti Stati che si affacciano sul bacino mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.
2. In tutte le altre ipotesi la garanzia comprende le controversie che insorgono in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e sono sottoposte alla giurisdizione di tali Stati.

Art. 100 - Decorrenza della garanzia

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto, e più precisamente, dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale. La garanzia non ha luogo nei casi relativi a contratti che, al momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Art. 101 - Periodo di carenza

La garanzia assicurativa viene prestata trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi non previste all'articolo precedente.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Art. 102 - Estensione del periodo di garanzia

La garanzia si estende ai sinistri che, pur essendo iniziati durante il periodo di validità del contratto, siano stati denunciati alla Società Gestionaria e/o a Cattolica entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.



Art. 103 - Insorgenza del caso assicurativo

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali;
- il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto - per tutte le restanti ipotesi.

Art. 104 - Unico caso assicurativo

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Pertanto nei casi di cui sopra, la garanzia viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti in tale fatto e/o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essi subito.

Art. 105 - Servizio Aragtel

L'assicurato potrà telefonare al servizio ARAGTEL per richiedere informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di tutela giudiziaria.

Il servizio è in funzione dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 facente capo al numero verde:

800 - 508 008

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. nome e cognome;
2. numero di polizza preceduto dalla sigla CATV.

TUTELA GIUDIZIARIA FABBRICATO – SETTORE G

Garanzia base

Art. 108 - Oggetto della garanzia Tutela Giudiziaria

Cattolica assicura la tutela giudiziaria a difesa degli interessi dell'assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale.

La garanzia di tutela giudiziaria consiste nel tenere indenne l'assicurato, entro i limiti del massimale convenuto, dei seguenti oneri relativi ai casi assicurati:

- a) gli onorari e le competenze del Legale incaricato per la gestione del caso assicurativo;
- b) le spese giudiziali;
- c) gli onorari per l'intervento, approvato dalla Società Gestionaria ai sensi dell'art. 122 "Gestione del caso assicurativo", di periti di parte;
- d) gli onorari per l'intervento dei periti nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- e) le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza;
- f) le spese eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria ai sensi dell'art. 122 "Gestione del caso assicurativo" delle presenti condizioni di assicurazione.

Art. 109 - Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di locatari o proprietari di un immobile o parte di esso, purché costituente la loro abitazione principale o saltuaria nei casi di:

- a) esercizio di pretese volte al risarcimento dei danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) controversie relative a diritti reali;
- c) controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, di valore superiore a euro 100,00 e inferiore a euro 52.000,00;
- d) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.

Art. 110 - Esclusioni

La garanzia non comprende;

- I. le controversie nascenti da contratti che, nel momento in cui è stato stipulato il contratto di assicurazione, fossero già stati disdetti da uno dei contraenti o per cui uno dei contraenti avesse già richiesto per iscritto all'altra parte la rescissione o la risoluzione del contratto stesso.
- II. La garanzia non comprende inoltre:
 - a) le controversie relative a fatti dolosi compiuti dalle persone assicurate;
 - b) le controversie relative a inquinamento dell'ambiente procurato dalle persone assicurate;
 - c) le controversie con Cattolica o con la Società Gestionaria;
 - d) le controversie relative a diritto di famiglia, successioni e donazioni;
 - e) le controversie relative a fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi e serrate, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, di vandalismo, di terremoto, il tutto purché in rapporto con tali eventi, nonché in rapporto con la detenzione o l'impiego di sostanze radioattive;
 - f) le controversie relative al recupero delle quote condominiali;
 - g) le controversie relative a contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di trasformazioni, ristrutturazioni immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
 - h) le controversie relative alla locazione di proprietà di immobili o parti di essi non costituenti l'abitazione principale o saltuaria dell'assicurato;
 - i) le controversie relative al pagamento di multe, ammende e sanzioni amministrative;
 - j) le controversie relative a qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile, quando

l'assicurato viene perseguito in sede penale.

Art. 111 - Persone assicurate

Le garanzie vengono prestate a favore del contraente e dei soggetti che compongono il suo nucleo familiare.

Nel caso di controversie tra due o più soggetti assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato contraente.

Art. 112 - Estensione territoriale

- Qualora l'erogazione della prestazione sia relativa all'esercizio del diritto al risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale di terzi oppure a procedimenti penali in cui l'assicurato rivesta la posizione di indagato o imputato, la garanzia comprende le controversie che insorgono in Europa esclusi gli stati dell'ex Unione Sovietica La garanzia è valida anche nei seguenti Stati che si affacciano sul bacino mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia.
- In tutte le altre ipotesi la garanzia comprende le controversie che insorgono in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e sono sottoposte alla giurisdizione di tali Stati.

Art. 113 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata, dall'art. 109 "Casi assicurati", con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia;
- adibito a uso abitativo.

Art. 114 - Decorrenza della garanzia

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto, e più precisamente, dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale. La garanzia non ha luogo nei casi relativi a contratti che, al momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Art. 115 - Periodo di carenza

La garanzia assicurativa viene prestata trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi non previste all'articolo precedente.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Art. 116 - Estensione del periodo di garanzia

La garanzia si estende ai sinistri che, pur essendo iniziati durante il periodo di validità del contratto, siano stati denunciati alla Società Gestionaria e/o a **Cattolica** entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Art. 117 - Insorgenza del caso assicurativo

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali;
- il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto - per tutte le restanti ipotesi.

Art. 118 - Unico caso assicurativo

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o



connesse;

- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Pertanto nei casi di cui sopra, la garanzia viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti in tale fatto e/o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essi subito.

Art. 119 - Servizio Aragtel

L'assicurato potrà telefonare al servizio ARAGTEL per richiedere informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di tutela giudiziaria.

Il servizio è in funzione dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 facente capo al numero verde:

800 - 508 008

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. nome e cognome;
2. numero della polizza preceduto dalla sigla CATF.

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 120 - Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale

L'assicurato deve immediatamente denunciare alla Società Gestionaria o a Cattolica il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto a lui notificato. L'assicurato deve inoltre contestualmente indicare alla Società Gestionaria il nome di un Legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'assicurato non fornisca tale indicazione, la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata r.r. rinnova all'assicurato l'invito ad esercitare la facoltà di scelta del Legale.

Qualora tuttavia l'assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del Legale da lui prescelto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del Legale, a cui dovrà essere conferito mandato. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio Legale qualora vi sia conflitto di interessi con Cattolica o con la Società Gestionaria.

Art. 121 - Mezzi di prova e documenti occorrenti per l'erogazione della prestazione della garanzia assicurativa

Al fine di ottenere la prestazione di protezione legale prevista dal presente contratto l'assicurato deve:

- a) informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione collaborando inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.

Art. 122 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal Legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 120 "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale", sempreché le pretese dell'assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e accettata dalla Società Gestionaria, e in ogni caso, quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato accettata dalla Società Gestionaria. L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria.

L'eventuale nomina di un consulente tecnico di parte o di un perito in genere viene concordata con la Società Gestionaria.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi nell'esperimento della procedura esecutiva.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e Cattolica e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, ad istanza della parte attrice, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. L'arbitro così individuato dovrà decidere secondo equità, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D. lgs. n° 393 del 1991. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.



La Società Gestionaria avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 123 - Recupero delle somme

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società Gestionaria nei limiti in cui essa le abbia sostenute o anticipate.

ASSISTENZA – SETTORE H

Garanzia base

Art. 124 - Oggetto della garanzia assistenza

Con la garanzia assistenza alla casa, Cattolica assicura, tramite l'intervento della centrale operativa, le prestazioni dei servizi assistenza indicate nei punti seguenti.

1. Invio di un idraulico in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un idraulico per un intervento d'emergenza, la centrale operativa provvede all'invio di un idraulico, tenendo Cattolica a proprio carico l'uscita e la manodopera fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Sono esclusi:

Per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato, sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio;

Per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

2. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la centrale operativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo Cattolica a proprio carico il costo dell'intervento fino a un massimale di euro 250,00 per sinistro.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato;

per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

3. Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la centrale operativa provvede all'invio di un elettricista, tenendo Cattolica a proprio carico l'uscita e la manodopera fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:



- corto circuito provocato da colpa grave dell'assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

4. Invio di un fabbro in caso di emergenza

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la centrale operativa provvede all'invio di un fabbro, tenendo Cattolica a proprio carico l'uscita e la manodopera fino a un massimo di euro 150,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

5. Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la centrale operativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

6. Spese di albergo

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti n° 1, 3 e 4, oppure in conseguenza di furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la centrale operativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'assicurato, tenendo Cattolica a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino a un massimo per sinistro di euro 250,00.

7. Rientro anticipato

Qualora l'assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti n° 1, 3 e 4 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la centrale operativa fornirà, all'assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo Cattolica a proprio carico le relative spese, fino a un massimo complessivo per sinistro di euro 250,00.

Nei casi in cui l'assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la centrale operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo Cattolica a proprio carico la relativa spesa.

Al fine di consentire la valutazione e la liquidazione della prestazione, l'assicurato deve presentare alla centrale operativa un'adeguata documentazione sul sinistro.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica a oltre 50 Km dal comune di residenza anagrafica dell'assicurato.

8. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione dell'assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la centrale operativa provvederà, dietro richiesta dell'assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'abitazione dell'assicurato.

Cattolica terrà a proprio carico le spese fino a un massimo di 72 ore e in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l'istituto di vigilanza.

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno

fornite telefonando alla centrale operativa.

Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18, esclusi i festivi infrasettimanali:

9. Trasloco

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la centrale operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo Cattolica a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso. Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, Cattolica effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.

10. Informazioni fiscali immobiliari

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni fiscali relative a:

imposte dirette

- IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il quadro relativo ai beni immobili del Modello UNICO;
- ICI: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili;

imposte indirette

- I.V.A.: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili;
- INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare;
- le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro.

Telefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, con esclusione dei calcoli per ogni caso specifico. Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la centrale operativa erogherà la prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.

11. Informazioni burocratiche

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni burocratiche relative a:

- certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;
- documenti personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
- varie: carta di circolazione, revisione auto, ecc.;
- rilascio e variazioni dei suddetti documenti.

Telefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

Art. 125 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Ogni prestazione, fatta eccezione per quelle ai punti n° 10 e 11, viene fornita fino a 3 volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.
2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
 - d) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.



3. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'abitazione interessate dall'intervento di assistenza.
4. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al servizio, Cattolica non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. Cattolica non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
6. Il diritto dell'assicurato nei confronti di Cattolica, si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del cod. civ., nel termine di un anno che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
7. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
8. L'assicurato deve prendere contatto con la centrale operativa al verificarsi del sinistro.
9. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'assicurato può rivolgersi direttamente alla centrale operativa.

Art. 126 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente polizza si intende operante per il fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- situato in Italia;
- adibito a uso abitativo.

Art. 127 - Istruzioni per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla centrale operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:



oppure

39 02 - 58.28.61.68 di Milano

Oppure se non può telefonare può inviare un telex al 321363 EURA I o un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Piazza Trento, 8
20135 MILANO

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di polizza preceduto dalla sigla CAD0;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della centrale operativa.

Cattolica potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà essere richiesto alla centrale operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE

Art. 1892 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se lo avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1897 cod. civ. - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 cod. civ. - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito



nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 cod. civ. - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 cod. civ. - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 cod. civ. - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del codice civile, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1912 cod. civ. - Terremoto, guerra, insurrezioni, tumulti popolari

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Art. 1913 cod. civ. - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.

Art. 1914 cod. civ. - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi

adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 cod. civ. - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 cod. civ. - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2048 cod. civ. - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 2952 cod. civ. - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento delle indennità.

